Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 3 dicembre 1924** — **Numero 282**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1921.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1924, n. **1919.**

Estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati e dei salariati degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visti i decreti-legge 18 gennaio 1923, numeri 53, 54, 93; 22 febbraio 1924, n. 213, e 25 settembre 1924, n. 1587;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, della legge 11 giugno 1916, n. 720, del decreto Luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1739, del decreto-legge Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1426, del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093, dell'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116, degli articoli 1, 4 e dal 6 all'11 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, sono estese, con le modalità di cui ai seguenti articoli, a decorrere dal 1° luglio 1924, agli impiegati e salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende per l'impianto

o l'esercizio dei servizi municipalizzati, salvo il disposto del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 567, ed agli Enti stessi delle provincie del Carnaro, dell'Istria, di Trento, di Trieste, di Zara e dei territori delle provincie di Belluno e del Friuli, già soggetti all'ex Impero austro-ungarico.

Dal 1° gennaio 1925 sono pure estese le disposizioni del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1587.

Art. 2.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati e salariati regolarmente nominati dagli Enti di cui all'art. 1, che non hanno servizi anteriori al 1° luglio 1924; è facoltativa per gli impiegati e salariati degli Enti stessi che abbiano servizi anteriori alla data predetta.

Art. 3.

L'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria per gli impiegati e salariati nominati per la prima volta dal 1° luglio 1924 in poi dagli Enti di cui all'art. 1 provvisti di regolamenti speciali per le pensioni in vigore alla data predetta, finchè tali regolamenti non siano abrogati, e purchè ai detti impiegati e salariati sia assicurato un assegno di riposo.

Gli impiegati e i salariati stessi, anche se hanno assicurato un assegno di riposo, possono iscriversi alla Cassa, rimanendo, per l'avvenire, ai soli effetti della loro pensione, abrogati i regolamenti speciali.

Gli Enti hanno facoltà di iscrivere alla Cassa anche i propri impiegati e salariati di nomina anteriore alla abrogazione dei regolamenti speciali, rimanendo salvo a carico degli Enti stessi l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agli impiegati e ai salariati.

Quando gli impiegati e i salariati siano iscritti alla Cassa, gli Enti sono tenuti al pagamento del contributo proprio di cui all'art. 1 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, salva l'applicazione del successivo art. 5.

Art. 4.

Il riconoscimento, agli effetti della pensione o della indennità, dei servizi anteriori al 1° luglio 1924 è concesso agli impiegati e salariati di cui all'art. 1 fino al limite massimo di 15 anni, purchè versino un contributo straordinario del 7 % della retribuzione annua goduta alla data della iscrizione, per ogni anno di servizio da riscattare.

Al contributo straordinario 7 % predetto debbono aggiungersi gli interessi composti al saggio legale dalla data dalla quale ha effetto l'iscrizione alla Cassa fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la domanda è pervenuta all'Amministrazione centrale.

La somma complessiva è versata in una sola volta, oppure ratealmente, coi relativi interessi, in tanti anni quanti sono quelli da riscattare col limite massimo di dieci annualità.

Il termine, per chiedere detto riconoscimento, scade due anni dopo la data della pubblicazione del presente decreto-legge, o dopo la riassunzione in servizio presso Enti sprovvisti di regolamenti speciali per le pensioni per gli impiegati o salariati che alla data predetta non si trovino in servizio o siano alla dipendenza di Enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni.

Art. 5.

Il periodo di anni di servizio necessario per il conseguimento della pensione o della indennità, da conferirsi agli impiegati o salariati degli Enti di cui all'art. 1 iscritti alla Cassa, e rispettivamente alle loro vedove ed orfani, si computa tenendo conto anche del servizio prestato, sia come impiegato che come salariato, presso gli Enti provvisti al 1° luglio 1924 di regolamenti o convenzioni speciali, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno per tale servizio.

La pensione o l'indennità è in tal caso liquidata e ripartita ai termini dell'art. 30 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, sulla Cassa di previdenza, considerando per i servizi prestati anteriormente al 1° luglio 1924 presso gli Enti non iscritti che gli impiegati o salariati abbiano sempre percepito lo stipendio o salario goduto alla data di iscrizione alla Cassa

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità è sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico con la medesima procedura stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreto Reale le disposizioni che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto-legge il quale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 12. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1922.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1918.

Approvazione del contratto stipulato presso la Regia intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924 portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla Società cooperativa edilizia ufficiali Regio esercito « Secure » di Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale già facenti parte della cinta magistrale esterna di quella città, alla locale Società edilizia cooperativa ufficiali Regio esercito « Secure » per il complessivo prezzo di L. 487,220.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 11. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1923.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1931.

Autorizzazione di spesa di lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per opere pubbliche straordinarie, nonchè per opere di carattere igienico sociale nell'isola di Sardegna, da eseguirsi a cura diretta dello Stato o a cura degli Enti locali, col concorso dello Stato.

Rimane fermo l'importo degli impegni definitivi assunti per opere pubbliche nella Sardegna a carico dei fondi di cui al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, e tuttora vigenti alla data del presente decreto.

Le somme disponibili per nuovi impegni sui fondi stessi sono da comprendere nell'autorizzazione complessiva, di cui al precedente comma.

In relazione all'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, con decreto del Ministro per le finanze verrà inscritta in apposito capitolo, da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio in corso, la somma di lire cinquanta milioni.

In ognuno degli esercizi dal 1925-26 al 1933-34 sarà stanziata la somma di lire cento milioni e la rimanenza di lire cinquanta milioni a saldo dell'assegnazione complessiva, verrà inscritta nell'esercizio 1934-35.

Le opere da eseguire con i fondi di cui al presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo, di cui al primo comma del precedente articolo e i conseguenti stanziamenti di bilancio sono da considerarsi all'infuori dei limiti di cui agli articoli 1 e 4 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285.

Art. 3.

I decreti autorizzanti la esecuzione di opere in concessione, in dipendenza del presente decreto, saranno emanati di concerto col Ministro per le finanze e le annualità dei relativi contributi erariali, saranno imputate ai fondi di cui al precedente articolo 1, limitatamente alle quote ricadenti nel periodo dal 1924-25 a tutto il 1934-35.

Art. 4.

Con successivo decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici e di quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed ove occorra anche il Consiglio superiore di sanità, per le opere di carattere igienico-sociale, sarà stabilito il riparto delle spese, di cui al precedente articolo 1 fra i vari gruppi e specie di opere, nonchè il limite degli impegni da assumere a carico degli esercizi 1935-36 e successivi per le annualità relative ad opere che si eseguiscono mediante concessione.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici, su richiesta delle Provincie, e dei Comuni interessati, potrà assumere l'esecuzione diretta delle opere che dovrebbero essere eseguite a cura degli Enti medesimi, anticipando, in tal caso, la quota di spesa a loro carico, salvo ricupero della quota stessa in venti rate costanti senza interessi, decorrenti dall'esercizio successivo a quello di ultimazione delle rispettive opere.

Le somme anticipate dallo Stato saranno da considerarsi entro i limiti fissati dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Alla costruzione di nuove strade provinciali in Sardegna sono estese le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Sono altresì estese all'isola di Sardegna le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 del R. decreto 3 gennaio 1924, n. 73, concernenti la concessione di sussidi a Provincie, Comuni e Consorzi per lavori di riparazione di danni causati da alluvioni, piene e frane, nonchè quelle di cui all'art. 41 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per quanto riguarda le opere necessarie al consolidamento di abitati, da indicarsi in apposita tabella che sarà approvata con successivo decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 7.

L'esecuzione del presente decreto, per quanto attiene alla parte finanziaria, procederà d'accordo col Ministero delle finanze.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 30. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 settembre 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di Laerru (Sassari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Laerru, in provincia di Sassari.

MAESTA'

L'amministrazione comunale di Laerru, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha spiegato un'azione deficiente ed irregolare, provocando spesso vivaci critiche e rimostranze da parte della popolazione.

Un'inchiesta, recentemente eseguita, ha rilevato il deplorevole disordine dell'ufficio comunale; l'abbandono di servizi pubblici, gravi irregolarità ed abusi nel servizio annonario e nella riscossione del dazio di consumo, gestita in economia; la critica situazione finanziaria dell'Ente, essendosi sistematicamente trascurata l'applicazione dei tributi locali.

Tutto ciò ha da tempo suscitato nella cittadinanza un vivo fermento, per il grave pregiudizio che dall'accennato stato di cose deriva alla civica azienda, tanto che, ad evitare che le manifestazioni del malcontento diffuso nella popolazione dessero luogo a gravi perturbamenti della pubblica quiete, il Prefetto ha dovuto far luogo alla sospensione del Consiglio comunale.

Per le stesse prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di eliminare, con un periodo di gestione straordinaria, le deficienze ed irregolarità rilevate, si rende ora indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Commissario Regio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Laerru, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Antonio Gavino Catta è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1924.

Norme per la esenzione da dazio delle lastre di vetro speciali per fotografia, di cui alla sottovoce 581 a) della tariffa doganale vigente.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota aggiunta con il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, alla sottovoce 581 *a*) della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Determina:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio consentita dalla nota alla sottovoce 581 *a*) della tariffa per le lastre speciali per fotografia è accordata alle ditte, che ne facciano domanda, dai direttori superiori delle circoscrizioni doganali.

Le ditte che intendono fruire dell'agevolezza devono perciò farne istanza ai predetti direttori superiori, indicando:

a) il nome e cognome della ditta richiedente;

b) l'ubicazione dello stabilimento nel quale si compie la lavorazione delle lastre fotografiche;

c) la dogana presso la quale dovrà aver luogo l'importazione;

d) la quantità annua espressa in peso, in superficie delle lastre che si intende importare a regime di favore, nonchè la qualità, lo spessore e le dimensioni delle lastre stesse;

e) la produzione approssimativa annuale dello stabilimento;

f) il rapporto fra il prodotto finito e quello greggio, cioè la quantità di lastre fotografiche espressa in peso e in superficie che si può in media ottenere da un quintale e da un metro quadrato di lastre greggie importate.

Nella stessa domanda il fabbricante dovrà obbligarsi a pagare il dazio sulle lastre importate in franchigia, per le quali non venisse fornita nei tempi e modi prescritti la prova della loro trasformazione in lastre fotografiche, e a lasciare libero accesso nei locali di lavorazione agli agenti dell'Amministrazione per le constatazioni intese ad accertare la piena e regolare osservanza delle presenti disposizioni.

La domanda dovrà essere corredata da un certificato della Camera di commercio, il quale attesti che il richiedente esercita l'industria delle lastre fotografiche.

Art. 2.

Qualora nulla osti, il direttore superiore, cui la domanda è stata presentata, ammette il richiedente a fruire della concessione, dandone partecipazione alla dogana designata per l'importazione.

Nella concessione deve essere sempre indicato in quale limite massimo di quantità le lastre possano essere importate in franchigia.

I direttori superiori delle circoscrizioni doganali, dovranno con apposito elenco, da inviarsi verso il mese di febbraio d'ogni anno, informare il Ministero, per la definitiva approvazione, delle ditte ammesse alla franchigia, indicando la quantità e la qualità delle lastre di cui fu consentita l'importazione per ciascuna di esse.

Art. 3.

Al fabbricante che abbia dimostrato che l'intera quantità di lastre per la quale gli fu concessa l'importazione in franchigia sia stata trasformata in lastre fotografiche prima dello scadere dell'anno potrà essere concesso un supplemento di quantità.

Art. 4.

La dogana cui sia stato partecipato dal direttore superiore della circoscrizione la concessione fatta, deve aprire a favore della ditta che ottenne la concessione, un apposito conto nel « Registro dei conti ».

Art. 5.

Ciascuna ditta ammessa a godere della franchigia riceve dalla dogana un libretto di buoni a matrice e figlia, i quali sono poi, nei modi indicati qui appresso, accettati dalla dogana in sostituzione del pagamento del dazio sulle lastre importate.

Per ogni importazione da effettuare in esenzione da dazio, la ditta o chi per essa, deve presentare alla dogana, insieme con la dichiarazione scritta, un buono staccato dal rispettivo libretto e completato con tutte le indicazioni richieste per la specificazione della qualità e della quantità delle lastre che s'importano.

Per quanto riguarda l'indicazione della quantità, importa principalmente che la ditta, emettendo il buono, specifichi con esattezza il peso netto delle lastre e la loro superficie complessiva.

Art. 6.

All'atto di accettare la dichiarazione, la dogana deve assicurarsi, consultando il registro dei conti, che la ditta dalla quale fu rilasciato il buono di importazione goda ancora, per l'anno in corso, un credito sufficiente a coprire la quantità di lastre per la quale è chiesta la franchigia. Dell'entità del credito deve essere fatta annotazione nell'apposita sede a tergo del buono.

Art. 7.

L'impiegato incaricato della visita, deve assicurarsi che si tratti di lastre speciali per fotografia, e che i pesi netti e la superficie complessiva di esse corrispondano con quelli indicati nel buono.

Art. 8.

Prima che la bolletta sia allibrata nel registro A, n. 8, (serie speciale), deve essere fatto lo scarico della relativa quantità di lastre nel registro dei conti della ditta che ha rilasciato il buono.

Dell'effettuato scarico deve essere fatta attestazione nell'apposita sede, a tergo del buono stesso, il quale deve essere allegato alla matrice della bolletta.

Art. 9.

La ditta ha obbligo di riportare sulla matrice del buono rispettivo, nell'apposita colonna, la quantità di lastre (peso e superficie) risultante dalla bolletta doganale, e di detrarre tale quantità da quella che risultava a suo credito dopo l'ultima importazione, in modo che sul libretto dei buoni risulti sempre la rimanenza a credito che deve corrispondere con quella del conto tenuto dalla dogana.

Art. 10.

La ditta fabbricante deve tenere uno speciale registro di carico e scarico, i cui fogli sono preventivamente numerati e timbrati dalla dogana, nel quale si debbono indicare:

1° dal lato del carico: le partite di lastre importate in esenzione da dazio con riferimento al numero e alla data della relativa bolletta d'importazione e con l'indicazione del peso netto, della superficie complessiva e dello spessore;

2° dal lato dello scarico:

a) la quantità di lastre, espressa in peso netto e superficie, passata giornalmente in lavorazione;

b) la quantità di lastre fotografiche finite giornalmente prodotte, indicando il peso e la superficie di tale quantità;

c) la quantità giornaliera di rottami e di ritagli inservibili dipendenti dalla lavorazione delle lastre;

d) la quantità giornaliera di lastre fotografiche uscita dallo stabilimento per vendite effettuate o per altri motivi.

Alla fine d'ogni mese, e nell'occasione delle verifiche di cui al susseguente paragrafo, deve essere fatta la somma dei dati riguardanti sia il carico che lo scarico.

Art. 11.

La dogana deve procedere saltuariamente, e di regola una volta al mese, a delle verifiche presso lo stabilimento per accertarsi che i dati esposti nel registro di carico e scarico corrispondano al reale movimento della produzione, e per assicurarsi che le lastre importate in franchigia siano totalmente impiegate nella preparazione di lastre fotografiche.

In occasione delle dette verifiche, la dogana ha facoltà di farsi esibire tutti i documenti commerciali comprovanti l'esattezza dei dati riportati nel succitato registro.

Art. 12.

L'esito delle verificazioni eseguite viene fatto constare da apposito processo verbale, nel quale deve essere riportata anche la somma dei dati risultanti dal registro di carico e scarico. Il verbale viene annesso al conto della ditta tenuto dalla dogana, riportandone sommariamente le attestazioni.

Art. 13.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, la dogana procede alla chiusura del conto della ditta, constatando, con verificazione ordinaria, nelle forme stabilite all'art. 11, la quantità di lastre per le quali manca ancora la dimostrazione dell'esito regolare.

La quantità di lastre rimaste senza scarico vengono inscritte a debito della ditta nel conto dell'anno nuovo, a diminuzione della quantità assegnatale.

Art. 14.

In caso di abusi la ditta incorre nella revoca temporanea o definitiva della concessione, secondo la natura e la gravità degli abusi commessi, senza pregiudizio, s'intende, delle pene sancite in materia dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 15.

Dalle ditte che fruiscono della concessione in oggetto, deve essere corrisposto il rimborso delle spese di trasporto e di viaggio ed il pagamento delle indennità, dovute secondo le disposizioni in materia, al personale doganale incaricato degli accertamenti e dei riscontri eseguiti presso le singole fabbriche.

Roma, addì 20 novembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO PREFETTIZIO 21 novembre 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Sava.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'JONIO

Veduto il R. decreto 21 agosto 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sava;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sava, è prorogato di tre mesi.

Taranto, addì 21 novembre 1924.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 17)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	97802	50 —	Perniola Vito Bruno fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre *Paradiso Angela fu Michele*, vedova di Perniola, dom. a Santeramo in Colle (Bari).	Perniola Vito Bruno fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre *Massaro Anna*, vedova ecc. come contro.
»	190729	65 —	Di Maria *Angelo* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Piazza Santa, ved. Di Maria, dom. a Bivona (Girgenti).	Di Maria *Angela* fu Salvatore, minore, ecc., come contro.
»	94783	235 —	Vallazza *Angiolina* fu *Archibaldo*, minore, sotto la patria potestà della madre Pelizza *Giuseppina* fu Vittorio, ved. di Vallazza *Archibaldo* e moglie in seconde nozze di Delbo Pietro, dom. a Bressana Bottarone (Pavia).	Vallazza *Vittorina* fu *Luigi detto Archibaldo*, minore, sotto la patria potestà della madre Pelizza *Giuseppina o Maria Giuseppa* fu Vittorio ved. di Vallazza *Luigi detto Archibaldo* e moglie in seconde nozze, ecc., come contro.
»	144667	200 —	*Troina* Irene fu Salvatore, moglie di *Troina Nunzio*, dom. a Prizzi (Palermo).	*Traina* Irene fu Salvatore moglie di *Traina Maurizio*, dom. a Prizzi (Palermo).
»	46421	35 —	Casaccia *Giuseppe* fu Colombo, minore, sotto la patria potestà della madre Febbraio Amalia fu Giosuè, ved. Casaccia, dom. a Napoli.	Casaccia *Giuseppa* fu Colombo, minore, ecc. come contro.
»	246643	5825 —	*De Oumis Maria* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Giovinazzi Marina, vedova *De Oumis* Giovanni, dom. a Iatrinoli (Reggio Calabria).	*Iamundo-De Oumis Maria-Francesca*, fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Giovinazzi Marina, vedova *Iamundo-De Oumis*, ecc., come contro.
»	151034	2125 —	Rota Pietro di Achille, domiciliato ad Almenno S. Bartolomeo (Bergamo), con usufrutto a Turri Enrichetta di Enrico, moglie di Rota Achille, dom. come sopra.	Rota Pietro di Achille, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliato come contro; con usufrutto come contro.
»	191572	705 —	*Romita* Pasquale fu Francesco, domiciliato a Bari.	*Romito* Pasquale fu Francesco, domiciliato a Bari.
3.50 %	298623	35 —	Apostolo *Luigi*, *Lorenzo*, Carlo, Maria e Rosalia-Paolina di Alfonso, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Bellinzago Novarese (Novara).	Apostolo *Luigi-Lorenzo*, Carlo, ecc. come contro.
»	434799	175 —	*Jacob Gino* fu Francesco, domiciliato a Milano; le prime due rendite sono vincolate.	*Jacob Luigi detto Gino* fu Francesco, ecc., come contro.
»	642375	350 —		
3.50 % Cat. A	19222	175 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 775 obbligazioni della **Ferrovia Maremmana** (Regi decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1862, legge 4 agosto 1861, n. 174), state sorteggiate nella 64ª estrazione eseguita in Roma il 29 novembre 1924 per l'ammortamento al 1° gennaio 1925.

31	47	199	292	364
507	741	799	909	1037
1041	1110	1235	1256	1334
1353	1390	1428	1516	1611
1738	1820	1888	2034	2724
2775	2812	2836	2876	2926
2940	3021	3240	3351	3584
3665	3711	3756	3778	3822
3895	3954	3977	3986	4048
4160	4330	4424	4581	4670
4682	4683	4940	4967	4978
4989	5023	5101	5154	5253
5351	5504	5640	5660	5672
5737	6032	6095	6279	6289
6388	6484	6511	6727	6788
7091	7094	7273	7317	7524
7590	7909	7974	8081	8340
8358	8410	8541	8825	9034
9039	9089	9246	9312	9450
9593	9606	9623	10579	10600
10653	10950	11031	11094	11133
11244	11524	11692	11821	11824
11883	11970	11983	12047	12154
12327	12341	12790	12899	12920
12922	12973	12975	13019	13181
13477	13487	13594	13661	13666
13761	13821	14311	15166	15369
15642	16110	16277	16320	16332
16346	16469	16591	16652	16689
16700	16735	16995	17101	17333
17373	17376	17604	17659	17722
17732	17769	17950	18149	18172
18236	18261	18340	18645	18679
18707	18719	18873	19024	19027
19082	19469	19698	19807	19917
20011	20082	20189	20258	20427
20634	20802	20996	21311	21489
21566	21706	21716	21736	21896
22037	22039	22173	22251	22287
22438	22541	22710	22868	22880
22888	23010	23132	23136	23292
23366	23528	23584	23587	23624
23726	23796	23879	23888	23999
24081	24122	24260	24291	24455
24693	24774	24838	24920	24933
25298	25410	25436	25641	25711
25743	25859	25940	26046	26225
26473	26645	27000	27016	27157
27263	27329	27382	27389	27622
27801	27942	28083	28105	28261
28588	28709	28932	28934	29248
29328	29427	29654	29695	29834
29980	30005	30014	30161	30298
30316	30540	30675	30707	31037
31273	31407	31511	31652	31684
31899	31982	32048	32066	32076
32130	32510	32550	32580	32788
33276	33337	33339	33355	33390
33461	33487	33544	33658	33877
33881	34264	34352	34393	34531
34675	34796	34932	35017	35066
35221	35578	35700	35734	35831
35997	36038	36084	36220	36346
36426	36444	36678	36892	37032
37137	37434	37485	37634	37675
38087	38309	38490	38884	39051
39226	39303	39330	39347	39354
39455	39469	39488	39629	39648
39670	39708	39742	39750	39753
40101	40128	40172	40491	41018
41104	41236	41245	41388	41389
41576	41745	41786	42281	42341
42468	42590	42599	42613	42618
42660	42695	42696	42861	43125
43342	43534	43574	43709	43731
43800	44026	44055	44076	44147
44264	44287	44301	44387	44391
44756	44771	44792	44869	44992
45264	45273	45550	45562	45788
45853	45858	45868	45953	46173
46284	46384	46695	46805	46820
47026	47503	47513	47658	47695
47731	47877	47980	48213	48284
48456	48460	48548	48608	48816
48855	48898	48972	49165	49196
49223	49266	49343	49351	49382
49400	49509	49516	49616	49756
49765	49918	50124	50196	50217
50353	50398	50423	50583	50611
50628	51081	51296	51387	51422
51530	51589	51755	51818	51931
52594	52613	52723	53083	53566
53670	53744	53766	54265	54278
54376	54439	54578	54688	55140
55175	55178	55235	55342	55417
55626	55727	55909	56179	56260
56378	56444	56484	56595	57014
57597	57648	57940	58184	58265
58306	58466	58637	58702	58740
58809	58904	58984	59022	59483
59525	59635	59637	59761	59815
59850	59947	60341	60520	60567
60708	61073	61223	61435	61448
61572	61714	61872	61895	62029
62052	62170	62190	62709	62751
62812	63211	63345	63515	63637
63859	63872	63924	63937	64055
64111	64143	64168	64854	64929
65005	65194	65313	65471	65531
65736	65758	65794	65822	65857
66012	66263	66378	66440	66623
66725	66932	66958	67351	67589
67876	68029	68079	68284	68319
68467	68559	68627	68718	68727
68904	69026	69123	69136	69230
69343	69349	69519	69750	69840
69850	69851	69895	70004	70042
70141	70362	70395	70584	70595
70650	70809	70913	71133	71179
71264	71274	71516	71688	71702
71736	71743	71908	71970	72006
72089	72092	72116	72276	72498
72505	72534	72567	72624	72720
73028	73369	73748	73758	73781

73810	73824	74002	74137	74182
74281	74322	74405	74553	74622
74644	74675	74708	74815	74833
74834	74870	74928	74943	75023
75158	75200	75299	75454	75525
75604	75668	75726	75791	75812
75862	75905	75952	76000	76026
76044	76103	76165	76225	76282
76332	76387	76427	76645	76649
76705	76739	76746	76914	76949
76962	76977	77073	77283	77298
77361	77654	77774	77947	77969
78037	78092	78156	78249	78262
78565	78611	78662	78773	78942
78946	78965	79063	79068	79072
79139	79162	79327	79352	79451
79527	79665	79814	80169	80268
80309	80384	80440	80657	80683
80853	80875	80920	81176	81351
81401	81473	81575	81609	81666
81934	81948	81961	81989	82066
82420	82489	82697	82856	83229
83232	83315	83411	83447	83469
83547	83659	83700	83786	83872
84214	84418	84508	84696	84735
84745	84760	84885	85030	85227
85354	85678	85708	85781	85791
85862	85998	85999	86155	86257
86331	86662	86965	87098	87224
87250	87403	87650	87808	87950
88073	88736	88746	88824	88879

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1924, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1925 come segue:

Nel Regno e nelle colonie:

Dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e delle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio contro presentazione delle obbligazioni estratte sprovviste di cedole.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

All'estero:

Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di Debito pubblico italiano - a Londra direttamente dalla Casa bancaria C. J. Hambros e F.

Roma, 29 novembre 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: CIRILLO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata: salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 271

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	126 67	Belgio	115 21
Londra	106 801	Olanda	9 31
Svizzera	444 14	Pesos oro	19 85
Spagna	315 96	Pesos carta	8 72
Berlino (marco oro)	5 46	New-York	23 —
Vienna	0 0326	Oro	443 79
Praga	69 05	Romania	11 75
Dollaro canadese	22 98	Belgrado	33 30
Budapest	0 0315		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 98
	3.50 % » (1902)	75 75
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 25

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per titoli fra gli archivisti del Ministero degli affari esteri per tre posti di cancelliere.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 397;

Visto il 7° comma dell'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085;

Tenuto conto che soltanto uno dei quattro posti messi a concorso col decreto Ministeriale 15 novembre 1923, venne a suo tempo coperto;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli, fra gli archivisti del Ministero degli affari esteri aventi 25 anni di servizio, per la nomina a tre posti di cancelliere. Il concorso sarà regolato dalle norme di cui al 6° capoverso (terz'ultimo) dell'art. 1 del R decreto 15 settembre 1923, n. 2085.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà così costituita:

gr. uff. Massimo Di Donato, consigliere di Stato, presidente;

gr. uff. Giacomo Gorrini, Regio ministro plenipotenziario onorario, membro;

comm. Vincenzo Lojacono, Regio ministro plenipotenziario, membro;

gr. uff. marchese Giacomo Paulucci de' Calboli Barone, consigliere di legazione, membro;

cav. uff. Manfredo Helminger, direttore nell'Amministrazione degli archivi di Stato, membro.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande per partecipare al concorso è di due mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 ottobre 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.